Ordinanza sull'Istituto universitario federale per la formazione professionale

(Ordinanza IUFFP)

Modifica del ... 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza IUFFP del 14 settembre 20051 è modificata come segue:

Art. 2 Istituto universitario

- ¹ L'Istituto universitario è un'istituzione di diritto pubblico con personalità giuridica propria.
- ² Nella misura in cui questa ordinanza non preveda disposizioni contrarie, esso si organizza in modo autonomo.
- ³ Esso tiene una propria contabilità.
- ⁴Esso è gestito secondo principi economici.
- ⁵ Esso ha sede a Berna e viene iscritto nel registro di commercio.

Art. 5

Abrogato

Art. 6 cpv. 2 e 3

- ² Un ciclo di studio di diploma prevede 1800 ore di lavoro che corrispondono a 60 punti di credito conformemente all'articolo 2 delle Direttive di Bologna SUP e ASP del 28 maggio 2015².
- ³ A dipendenza del ciclo di studio, i diplomi danno diritto a uno dei seguenti titoli:
 - a. insegnante diplomato di scuola professionale;
 - b. insegnante diplomato per l'insegnamento di maturità professionale nelle scuole professionali;
 - c. insegnante diplomato di scuola specializzata superiore.

Art. 7 cpv. 3 Abrogato

Titolo prima dell'art. 10

Capitolo 3: Organizzazione

Sezione 1: Organi

Art. 10

¹Gli organi dell'Istituto universitario sono:

- a. il Consiglio dello IUFFP;
- b. la Direzione dell'Istituto;
- c. l'organo di revisione.

Titolo prima dell'art. 11

Sezione 2: Consiglio dello IUFFP

Art. 11 Statuto, nomina, revoca e condizioni contrattuali

¹ Il Consiglio dello IUFFP è l'organo direttivo supremo.

1 RS **412.106.1** 2 RS **414.205.4**

- ²È composto da sette a nove membri competenti.
- ³ Il Consiglio federale nomina i membri per un mandato di al massimo quattro anni. Complessivamente il periodo di carica dei membri è limitato a dodici anni. Esso termina alla scadenza del rispettivo anno civile.
- ⁴ Il Consiglio federale nomina il presidente.
- ⁵ Stabilisce gli onorari e le ulteriori condizioni contrattuali per i membri del Consiglio dello IUFFP al momento della loro nomina. Il contratto con lo IUFFP sottostà al diritto pubblico; in via complementare sono applicabili per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni.
- ⁶ In presenza di motivi importanti ha la facoltà di revocare dei membri in qualsiasi momento.

Art. 11a Impegni

- ¹ I membri del Consiglio dello IUFFP ottemperano ai loro compiti con la massima accuratezza e tutelano in buona fede gli interessi dell'Istituto universitario.
- ² Durante il periodo di appartenenza al Consiglio dello IUFFP e anche in seguito sono tenuti a tutelare il segreto.

Art. 11b Relazioni d'interesse

- ¹ Chi si candida per una nomina nel Consiglio dello IUFFP deve dichiarare le proprie relazioni d'interesse di fronte al Consiglio federale.
- ² I membri del Consiglio dello IUFFP comunicano tempestivamente eventuali cambiamenti delle loro relazioni d'interesse al Consiglio dello IUFFP.
- ³ Il Consiglio dello IUFFP prende i provvedimenti necessari per garantire gli interessi dell'Istituto universitario e per evitare conflitti d'interesse. Informa nell'ambito del rapporto di gestione in merito alle notifiche secondo il capoverso 2.
- ⁴ Qualora una relazione d'interesse non sia compatibile con l'appartenenza al Consiglio dello IUFFP e il membro è intenzionato a mantenerla, il DEFR chiede la sua revoca.

Art. 11c Compiti

- ¹ Al Consiglio dello IUFFP spettano i seguenti compiti:
 - a. provvede all'attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale e gli presenta annualmente un rendiconto riguardo al loro raggiungimento;
 - b. emana il regolamento di organizzazione e il regolamento interno;
 - c. emana l'ordinanza sul personale dopo aver consultato i partner sociali nonché l'ordinanza sugli emolumenti e li sottopone al Consiglio federale per l'approvazione.
 - d. rappresenta l'Istituto universitario verso il DEFR, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro;
 - e. solleva i membri del Consiglio dello IUFFP, la Direzione dell'Istituto, il personale e mandatari terzi dall'obbligo di tutela del segreto;
 - f. gestisce il sistema di informazione del personale;
 - g. stipula il contratto di affiliazione con la cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) e lo sottopone al Consiglio federale per l'approvazione;
 - h. disciplina la composizione, la procedura di nomina e l'organizzazione dell'organo paritetico per l'istituto di previdenza;
 - i. decide in merito alla costituzione, alla modifica o alla risoluzione del rapporto di lavoro con la Direzione dell'Istituto. La costituzione e la risoluzione di questo rapporto di lavoro presuppongono l'approvazione da parte del Consiglio federale;
 - j. decide, su richiesta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro con gli altri membri della Direzione dell'Istituto;
 - k. approva la proposta del direttore riguardo alla nomina del vicedirettore;
 - decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro con i collaboratori della segreteria del Consiglio;
 - m. esercita la vigilanza sulla Direzione dell'Istituto;
 - n. provvede a istituire un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi adeguato all'Istituto universitario;
 - o. decide in merito all'impiego delle riserve nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio federale;
 - p. approva il preventivo e richiede, giusta l'articolo 24 capoverso 1 e tramite il messaggio sulla formazione, la ricerca e l'innovazione, il contributo di finanziamento secondo l'articolo 29 capoverso 1 lettera a;
 - q. redige e approva un rapporto di gestione per ogni anno. Sottopone il rapporto di gestione rivisto e corretto al Consiglio federale per l'approvazione. Parallelamente presenta al Consiglio federale una richiesta di scarico e una richiesta riguardo all'impiego di un eventuale utile. Pubblica il rapporto di gestione dopo l'approvazione;
 - r. elabora e sottoscrive con i partner sociali un eventuale piano sociale secondo l'articolo 31 capoverso 4 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale³;

s. svolge gli ulteriori compiti secondo gli articoli 8, 9, 15b, 16a e 16b, e 34.

² Ha la facoltà di delegare alla Direzione dell'Istituto i compiti secondo l'articolo 12a lettere c, d, f e g del regolamento di organizzazione. Può delegare al direttore altri compiti della Direzione dell'Istituto nella misura in cui si riveli necessario per l'integrazione dell'Istituto universitario nello spazio universitario svizzero.

Titolo prima dell'art. 12

Sezione 3: Direzione dell'Istituto

Art. 12 Statuto, composizione e presidenza

- ¹ La Direzione dell'Istituto è l'organo operativo.
- $^2\,\mbox{\`E}$ composta dal direttore e dai responsabili nazionali di dipartimento.
- ³ Il direttore detiene la presidenza e guida l'Istituto universitario.

Art. 12a Compiti

Alla Direzione dell'Istituto spettano i seguenti compiti:

- a. si occupa della gestione degli affari;
- b. coordina le offerte e le prestazioni dell'Istituto universitario in conformità alla LFPr⁴, alla strategia del Consiglio federale riferita all'Istituto universitario e alle direttive del Consiglio dello IUFFP;
- c. emana le disposizioni secondo il regolamento di organizzazione del Consiglio dello IUFFP;
- d. elabora le basi decisionali del Consiglio dello IUFFP;
- e. presenta regolarmente un rendiconto al Consiglio dello IUFFP e lo informa senza indugio in caso di eventi o fatti particolari;
- f. rappresenta l'Istituto universitario verso l'esterno; rimane riservata la competenza del Consiglio dello IUFFP secondo l'articolo 11c capoverso 1 lettera d;
- g. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale dell'Istituto universitario; rimane riservata la competenza del Consiglio dello IUFFP secondo l'articolo 11*c* capoverso 1 lettere h k;
- h. incontra i partner sociali almeno una volta all'anno. Li consulta prima di emanare basi di politica del personale.
- i. adempie tutti i compiti che la presente ordinanza non attribuisce a un altro organo.

Titolo prima dell'art. 13

Sezione 4: Organo di revisione

Art. 13

- ² Per quanto riguarda l'organo di revisione e la revisione sono applicabili per analogia le prescrizioni del diritto azionario concernenti la revisione ordinaria.
- ³ L'organo di revisione controlla il conto annuale e i dati pubblicati nel rapporto di situazione sulla gestione dei rischi e su eventuali contraddizioni nell'ambito del rendiconto sul personale.
- ⁴ Presenta al Consiglio dello IUFFP e al Consiglio federale un rendiconto esaustivo riguardo ai risultati dei suoi controlli.
- ⁵ Il Consiglio federale può chiedere all'organo di revisione di accertare determinati fatti.

¹ Il Consiglio federale nomina l'organo di revisione.

⁶ Ha la facoltà di revocare l'organo di revisione.

Titolo prima dell'articolo 14

Capitolo 4: Membri dell'Istituto universitario

Sezione 1: Definizioni e organi

Art. 14

¹ Sono membri dell'Istituto universitario:

- a. i membri della Direzione dell'Istituto;
- b. il personale scientifico;
- c. il personale amministrativo e il personale tecnico;
- d. gli studenti secondo l'articolo 15c capoverso 1.

Titolo prima dell'articolo 15

Sezione 2: Assemblea del personale

Art. 15 Nomina

- ¹ L'Assemblea del personale è composta da:
 - a. un rappresentante della Direzione dell'Istituto;
 - b. sei rappresentanti del personale scientifico;
 - c. due rappresentanti del personale amministrativo e del personale tecnico.
- ² Ogni gruppo indicato al capoverso 1 elegge la sua rappresentanza.

Art. 15a Organizzazione

- ¹ L'Assemblea del personale si riunisce almeno una volta all'anno in seduta plenaria.
- ² Designa una commissione del personale. Questa è composta da cinque rappresentanti dell'Assemblea del personale secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettere b e c. In sede di composizione della Commissione del personale, l'Assemblea del personale bada a un'adeguata rappresentanza delle regioni linguistiche, delle funzioni e dei generi.

Art. 15b Diritto di essere consultata, poteri e doveri

- ¹L'Assemblea del personale viene consultata prima di importanti decisioni della Direzione dell'Istituto. Può essere consultata prima di importanti decisioni del Consiglio dello IUFFP.
- ² L'Assemblea del personale è consultata prima di importanti decisioni inerenti alla politica del personale da parte del Consiglio dello IUFFP e della Direzione dell'Istituto. In relazione agli affari del personale, la Commissione del personale è tenuta a garantire la protezione della personalità.
- ³ L'Assemblea del personale e la commissione del personale espongono il loro parere secondo i capoversi 1 e 2 in forma scritta entro due mesi.
- ⁴ Hanno la facoltà di esporre in qualsiasi momento al Consiglio dello IUFFP o alla Direzione dell'Istituto pareri riguardo a modalità di svolgimento, decisioni o questioni che sono importanti per l'Istituto universitario oppure inerenti alla politica del personale.

Titolo prima dell'art. 15c

Sezione 3: Studenti e consigli degli studenti

Art. 15c

- ¹ Sono studenti presso l'Istituto universitario:
 - a. gli studenti del ciclo di studio master M Sc;
 - b. gli studenti dei cicli di studio con diploma;
 - c. gli studenti dei cicli di studio con certificato;
 - d. gli studenti delle formazioni supplementari.
- ² In ogni istituto regionale esiste un consiglio degli studenti nell'ambito del quale gli studenti esercitano i loro diritti di partecipazione.
- ³ Un consiglio degli studenti è composto da almeno un delegato di ogni gruppo di studenti secondo il capoverso 1 che sono rappresentati presso il rispettivo istituto regionale. Le persone elette possono rimanere membri del consiglio degli studenti per al massimo due anni oltre la data di conclusione degli studi.
- ⁴ Ogni gruppo di studenti elegge i suoi delegati.
- ⁵ I consigli degli studenti vengono consultati dalla Direzione dell'Istituto in merito a questioni che sono d'interesse per gli studenti.

²La partecipazione dei membri dell'Istituto universitario è espletata nell'Assemblea del personale e nei consigli regionali degli studenti.

³ Nella scelta i gruppi badano di comune intesa a un'adeguata rappresentanza delle regioni linguistiche, delle funzioni e dei generi.

Titolo prima dell'art. 16

Capitolo 4a: Rapporti di lavoro, previdenza professionale, diritti sui beni immateriali

Art. 16 Legge sul personale federale

- ¹ La Direzione dell'Istituto e il resto del personale sottostanno alla legge federale del 24 marzo 2000 sul personale federale⁵. Lo IUFFP è considerato datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 della LPers⁶.
- ² Nell'ordinanza sul personale il Consiglio dello IUFFP disciplina in particolare lo stipendio e le prestazioni accessorie, la durata del lavoro e il luogo di lavoro nonché lo sviluppo del personale.

Art. 16a Funzioni e classi di stipendio

- ¹ Il Consiglio dello IUFFP definisce le funzioni all'interno dell'Istituto universitario e stabilisce le relative classi di stipendio nel quadro dell'articolo 36 OPers.
- ² Per quanto riguarda i collaboratori, ha la facoltà di delegare tale competenza alla Direzione dell'Istituto, salvo per le funzioni e le classi di stipendio dei membri della Direzione dell'Istituto e la funzione dei professori.
- ³ La funzione del direttore è valutata con la classe di stipendio 33 secondo l'articolo 36 OPers.

Art. 18 Previdenza professionale

- ¹ Il personale che intrattiene un rapporto di lavoro con l'Istituto universitario è assicurato presso la cassa pensioni della Confederazione PUBLICA secondo le disposizioni degli articoli 32a 32m della LPers⁷.
- ² L'Istituto universitario è considerato datore di lavoro ai sensi dell'articolo 32b capoverso 2 LPers.

Art. 18a

Abrogato

Titolo prima degli art. 20 e art. 20-22, titolo prima dell'art. 23 e art. 23 Abrogati

Art. 24 cpv. 2 e 3

- ² Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza e di controllo in particolare tramite:
 - a. la nomina e la revoca dei membri del Consiglio dello IUFFP e del suo presidente;
 - b. l'approvazione della costituzione e della risoluzione del rapporto di lavoro con il direttore;
 - c. la nomina e la revoca dell'organo di revisione;
 - d. l'approvazione dell'ordinanza sul personale, dell'ordinanza sugli emolumenti e del contratto di affiliazione con la cassa pensioni PUBLICA;
 - e. l'approvazione del rapporto di gestione e la decisione riguardo all'impiego di un eventuale utile;
 - f. l'emanazione degli obiettivi strategici e la verifica annuale riguardo al raggiungimento degli stessi;
 - g. lo sgravio del Consiglio dello IUFFP.
- ³ Ha il diritto di visionare tutti i documenti operativi dell'Istituto universitario e di farsi informare in qualsiasi momento riguardo alla sua attività.

Art. 25 Obiettivi strategici

- ¹ Il Consiglio federale stabilisce, nel quadro degli obiettivi e dei compiti dell'Istituto universitario, di volta in volta per quattro anni gli obiettivi strategici per l'Istituto universitario.
- ² Il DEFR consulta l'Istituto universitario prima di presentare la proposta al Consiglio federale.
- ³ Il Consiglio federale armonizza, dal profilo cronologico e tematico, gli obiettivi strategici con il limite di spesa della Confederazione.

⁵ RS 172.220.1

⁶ RS 172.220.1

⁷ RS 172,220.1

Art. 26 Rapporto di gestione

- ¹ Il Rapporto di gestione contiene il conto annuale e il rendiconto della situazione.
- ² Il conto annuale (conto individuale) è composto dal bilancio, dal conto annuale e dall'allegato.
- ³ Il rendiconto della situazione reca in particolare dati riguardo alla gestione dei rischi e allo sviluppo del personale.

Art. 26a Commissione federale per la formazione professionale

- ¹ Il DEFR può consegnare i documenti legati all'elaborazione degli obiettivi strategici per l'Istituto universitario e quelli legati all'elaborazione del rapporto di gestione alla Commissione federale per la formazione professionale per conoscenza.
- ² La Commissione federale per la formazione professionale può redigere un parere riguardo a tali documenti all'indirizzo del Consiglio federale.

Art. 28

Abrogato

Art. 31 cpv. 3

³ L'Istituto universitario imposta la contabilità aziendale in modo tale che vi figurino le spese e gli utili delle singole prestazioni di servizi. Non è autorizzato a sovvenzionare trasversalmente le prestazioni commerciali.

Art. 32 Utile e riserve

- ¹ L'Istituto universitario è autorizzato a costituire riserve. Può assegnare alle riserve le entrate giusta l'articolo 29 capoverso 1 lettera d.
- ² Le riserve non devono superare il 10 per cento del rispettivo budget annuale. Le entrate non vengono computate.
- ³ Le riserve sono impiegate per compensare le perdite nonché per il finanziamento di progetti e investimenti previsti.

Art. 33 cpv. 2 Frase introduttiva

² Nell'ordinanza sugli emolumenti il Consiglio dello IUFFP ha la facoltà di esentare dall'obbligo di pagare emolumenti le offerte di formazione e formazione continua che:

Inserire prima del titolo del capitolo 7

Art. 33a Immobili

- ¹ La Confederazione cede in affitto all'Istituto universitario i locali finora utilizzati a Zollikofen.
- ² Gli immobili rimangono di proprietà della Confederazione. Essa provvede alla loro manutenzione.
- ³ La Confederazione fattura all'Istituto universitario un importo adeguato per l'affitto dell'immobile.
- ⁴La costituzione e i dettagli dell'affitto vengono concordati in un contratto di diritto pubblico stipulato tra la Confederazione e l'Istituto universitario.

Art. 34

- ¹ I provvedimenti disciplinari possibili nei confronti degli studenti sono:
 - a. l'ammonimento;
 - b. l'ammonimento con comminatoria di esclusione dalle manifestazioni, dai corsi e dagli esami dell'Istituto universitario;
 - c. l'esclusione dalle manifestazioni, dai corsi e dagli esami dell'Istituto universitario.
- ² I provvedimenti disciplinari secondo il capoverso 1 lettera a sono decretati dalla Direzione dell'Istituto, mentre quelli secondo la lettera b sono decisi dal presidente del Consiglio dello IUFFP e quelli secondo la lettera c dal Consiglio dello IUFFP.
- ³È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968⁸.

Art. 39-41 Abrogati

П

Modifica di un altro atto legislativo

L'ordinanza quadro del 20 dicembre 20009 relativa alla legge sul personale federale è modificata come segue:

Art. 2<u>, rubrica e</u> cpv. 7

Datore di lavoro Consiglio dei PF

Abrogato

Art. 5 cpv. 3quater

L'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) ha la facoltà di subordinare il seguente personale al codice delle obbligazioni:

- a. dottorandi che occupano un posto di promozione delle giovani leve scientifiche
- b. postdottorandi che occupano un posto finanziato con mezzi esterni.

La presente ordinanza entra in vigore il XX 2016.

2016 In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione: Johann

N. Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione: Walter

Thurnherr